

~~82874~~

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICII DELLA PRESIDENZA

*Piccola propusta
(Trasformazione e costruzione)*

Problemi Lichani

4

= PROBLEMI SICILIANI =

INTRODUZIONE

Vi è oggi in Sicilia chi parla di autosufficienza alimentare dell'isola, derivandone arbitrariamente quella economica, quale base di una autonomia politica della regione. "La Sicilia basta a se stessa" è lo slogan più abusato, il leit-motif di propaganda più sfruttato dagli uomini del movimento separatista, i quali, ad avvalorare vieppiù la loro tesi e a far risaltare con maggiore asprezza la dolorosa situazione economica attuale controllata dal governo di Roma, amano ricordare ad un popolo esasperato dalla fame che la Sicilia fu ai tempi della Repubblica e del Primo Impero romani il granaio d'Europa.

Riconosciamo - è buona politica, del resto, riconoscere i successi dell'avversario! - l'abilità con cui i leaders del separatismo fanno vibrare, toccando un tasto così delicato, le corde più tese della sensibilità popolare. E prescindiamo pure, per non trasportare la polemica dal campo puramente tecnico della questione economica sul terreno arduo ed incerto della discussione politica, dal poco buon gusto di tali romane rievocazioni che, ahimè, ci fanno pensare a nostalgie imperiali di mussoliniana memoria; ma ci sia permesso rilevare l'errore dell'asserzione: "La Sicilia basta a se stessa".

Difatti, se è indiscutibile che l'isola è una delle regioni maggiormente favorite dalla natura, che la sua ricchezza le concede il lusso di una bilancia commerciale fortemente attiva - le ultime statistiche, non sospette, del 1925, riportavano una differenza di circa 500 milioni all'attivo - è tuttavia altrettanto indiscutibile, osservando le varie voci dei bilanci di importazione, che tale attivo è quanto mai soggetto alle oscillazioni del mercato e non presenta alcun carattere di stabilità.

Così nelle importazioni i 3/5 del movimento siciliano sono rappresentati dalle vettovaglie - grano, granturco, pesci conservati ecc. - e 1/5 delle materie prime - specialmente carbone e legname.

In esportazione primeggiano di nuovo le vettovaglie per circa il 60-70 per cento; però, mentre in arrivo troviamo derrate ad alto valore nutritivo, in uscita troviamo prodotti dell'orticoltura, della frutticoltura e della viticoltura, di carattere prevalentemente voluttuario, cosicchè lo smercio all'estero è soggetto a gravi vicissitudini. Inoltre, se a ciò si aggiunge che la produzione di queste derrate esportabili è soggetta alle variazioni atmosferiche in modo tale che non è quasi mai possibile determinare un preventivo anche con approssimazione, sarà agevole concludere che il basarsi sull'attivo della bilancia commerciale con l'estero non può costituire quell'elemento decisivo che i separatisti tanto sostengono, qualora si voglia fare un esame obiettivo della possibilità o meno di una autosufficienza economica della Sicilia.

Altro argomento di fondamentale importanza è quello dell'industria. L'isola non possiede le cosiddette industrie chiave - siderurgiche e pesanti, meccaniche di precisione, ecc. - ma solo industrie derivate, di media potenzialità produttiva, che lavorano tutte o quasi con i prodotti dell'agricoltura e della pesca.

Ora abbiamo visto che l'indice di eccedenza delle esportazioni con l'estero è soggetto a oscillazioni di una grande ampiezza col variare di quei fattori climatici, atmosferici ed ambientali che sono determinati per le culture specializzate. Le industrie alimentari siciliane, quindi, sono connesse alle vicende della produzione e lo smercio dei prodotti lavorati è egualmente legato ad essa. Ciò senza tener conto, altro fattore negativo, della voluttuarietà dei generi esportabili e della notevole concorrenza che le più moderne ed attrezzate industrie nord-americane della Florida e della California eser-

citavano fin dal passato dopoguerra producendo in maggiore quantità ed a prezzi assai inferiori.

La mancanza di industrie-chiave, poi, determina la necessità di importare i macchinari che sono spesso costosissimi ed alcune delle materie prime indispensabili al funzionamento di essi.

Ora un eventuale Stato sovrano di Sicilia non disporrebbe, al suo nascere, di alcuna riserva aurea, e meno che non se la procurasse attraverso prestiti contratti all'estero, cosa assai pericolosa, questa, e perciò sconsigliabile, in quanto il nuovo giovane Stato rischierebbe di rimanere asservito ad interessi finanziari stranieri, compromettendo gravemente la sua sovranità. La costituzione di una modesta riserva sarebbe, quindi, subordinata alle possibilità commerciali, possibilità che abbiamo visto essere assai aleatorie e mai tali da potere immediatamente consentire lo storno di una parte dell'attivo per destinarlo ad acquisti di macchinari industriali, poichè in tal modo si sottrarrebbe la copertura aurea ad una valuta che, essendo di nuova emissione, potrebbe perdere la fiducia nel mercato internazionale qualora non fosse più che garantita.

E' quindi evidente che mancherebbe alla Sicilia, nel caso riuscisse a rendersi indipendente, quella possibilità di creare nuove industrie, sia pesanti che alimentari, industrie che i programmi separatisti pongono come base per un futuro sviluppo economico dell'isola.

Una eccedenza che, nella migliore delle ipotesi, non potrebbe superare i 10 miliardi di lire annui - riferendoci sempre alle statistiche del 1925 e calcolando la svalutazione della moneta - sarebbe insufficiente a garantire da sola la copertura del circolante, e ancora più insufficiente appare ove si pensi che bisognerebbe prov-

vedere a creare una completa attrezzatura statale, nonchè, del tutto ex novo, le forze armate, le cui spese, da sostenere necessariamente all'estero, assorbirebbero tutto l'attivo della bilancia commerciale per parecchi anni.

E' quindi da escludere nettamente l'asserzione di una auto-sufficienza economica della Sicilia. Nè ciò vuol significare che la regione è destinata per sempre a rimanere nelle attuali primitive condizioni di esistenza, in quanto una larga autonomia amministrativa e finanziaria, connessa a forti investimenti di capitali nazionali, varrebbe a creare nell'isola quelle premesse industriali e commerciali cui spetterebbe valorizzare tutte le risorse agricole e minerarie di cui la natura ha largamente fornito la Sicilia, e che, per la maggior parte, sono oggi sfruttate con sistemi primordiali o, addirittura, non lo sono affatto.

IL PROBLEMA DEL GRANO

Cap. 1

La Sicilia, come del resto tutta l'Italia, di cui, nonostante il contrario avviso dei separatisti, l'isola è geograficamente, etnicamente, storicamente parte integrante, vive di una economia in prevalenza agricola. E' un postulato da tutti acquisito, ormai, quello per cui lo sviluppo industriale di un paese è intimamente collegato con lo sfruttamento intensivo delle risorse locali: siano esse minerarie o agricole. L'Inghilterra, che creò le sue industrie tessili rinomate in tutto il mondo con la lavorazione della lana del Vorthumberland, la Germania, le cui grandiose acciaierie sono connesse alle inesauribili miniere di carbone e minerali ferrosi della Renania, costituiscono gli esempi migliori in Europa. E la stessa Russia, per non parlare degli Stati Uniti cui le straordinarie ricchezze, e non soltanto l'indiscutibile ingegno e capacità lavorative degli abitanti, hanno permesso di raggiungere l'attuale stadio di prosperità economica, la stessa Russia deve la riuscita di quello che fu detto l'esperimento comunista alla stragrande abbondanza di risorse minerarie ed agricole esistenti nei suoi territori pur giacendo non sfruttate sino al grande sforzo della pianificazione.

Abbiamo così visto, nel capitolo introduttivo, che le maggiori industrie siciliane lavorano nel ramo alimentare o affini eccezion fatta per quelle zolfifere che sono però di tipo minerario e per quelle agrumarie i cui prodotti, pur non essendo ovviamente commestibili, sono peraltro strettamente connessi allo sforzo produttivo dell'agricoltura.

Lo stesso dicasi per il resto d'Italia. Le industrie continentali più fiorenti sono quelle alimentari e, ad eccezione delle industrie estrattive di quei minerali abbondanti nel sottosuolo italiano - mercurio, zinco, alluminio - tutte le altre hanno sempre avuto bisogno per vivere della protezione dello Stato concretatasi quest'ultima, sia in forti barriere doganali protezionistiche, sia in continue sovvenzioni le quali hanno finito per trasformare le industrie ad esse soggette in veri e propri organismi statali. L'esperimento dell'autarchia ed il suo clamoroso fallimento è la riprova più esatta di quanto abbiamo asserito.

Quindi l'Italia e, con essa, la Sicilia, è un paese che è e deve restare essenzialmente agricolo. Ma, e qui la polemica antiseparatista rischia di divenire più aspra e difficile, la stessa configurazione geografica della penisola conduce a concepire l'agricoltura italiana come un tutto inscindibile in cui solo delle menti accecate da fanatismi partigiani e locali possono pensare a fratture politiche e, conseguenzialmente, economiche. Infatti le varie regioni italiane, per le diversissime caratteristiche, non soltanto geografiche, ma spesso anche etniche - fondamentali queste nello studio di problemi agricoli in quanto, col variare delle popolazioni variano anche i sistemi di coltivazione e l'intensità produttiva - sono costrette a vivere di scambi reciproci non disponendo nessuna regione di un tale volume di derrate alimentari di prima necessità, che possa consentire una locale autosufficienza.

Il problema dell'alimentazione interferisce qui con quello dei trasporti le cui, purtroppo oggi inavviabili, deficienze sono la causa prima dell'attuale tragica situazione. La Sicilia, fra tutte le regioni italiane, è forse una fra le meglio fornite dalla natura, in quanto la sua ricchezza agraria, pur non essendo ancora sfruttata per intero, le garantisce tuttavia una relativa tranquillità. Ora

se in regime di scambio interregionale le eccedenze di taluni prodotti potevano compensare - e, spesso, largamente - la necessità di importarne degli altri, oggi l'isola è costretta a vivere con i suoi mezzi esclusivamente contando solo in maniera aleatoria, su scarsi arrivi di derrate dall'estero. Sembra un assurdo, ma una delle derrate che più fanno difetto alla Sicilia è proprio il grano.

La superficie dell'isola adibita alla produzione agraria incide per circa il 94,6% sull'area totale - cifra assai elevata questa se confrontata con la media delle aliquote regionali italiane che è il 92,1%. Si tratta di circa 2.500.000 ettari di terreno di cui 1.800.000 sono adibiti a seminativo semplice ed arborato, 300.000 a colture specializzate e legnose, 300.000 a pascoli e prati e 100.000 infine a boschi di bassa e media montagna. La cifra di 1.800.000 ettari coltivati a cereali, che appare imponente agli italiani del centro-nord, avvezzi ad una normale produzione per ettaro oscillante da 15 a 30 quintali - anche 40 nei terreni a coltura intensiva del Veneto e della Lombardia, diviene esigua ove si considerino i seguenti tre elementi: primo: che la resa per ettaro varia in Sicilia da un minimo di 5 ad un massimo di 12 quintali; secondo: che di tali 1.800.000 ettari solo 7 od 800.000 vengono annualmente seminati a frumento essendo il resto destinato alla rotazione biennale fave-grano o a quella triennale fava-pascolo-grano; terzo: che nella cifra rientrano le colture di orzo, avena ed ortaggi le quali assorbono una quantità assai rilevante di terreno. Ora 300.000 ettari, volendo, nella migliore delle ipotesi, calcolare una resa media di 10 quintali per ettaro, possono dare 3.000.000 di quintali di frumento - questa è, del resto, la cifra

che le medie statistiche 1930-1940 indicano concorsi -; da tali 8 milioni di quintali bisogna però detrarre una elevata percentuale destinata alle semine, percentuale che si aggira di 1.000.000 di quintali circa. Ne rimangono 7.000.000. Ora siccome la popolazione presente nell'isola non supera di 4.000.000 di abitanti, qualora si volesse distribuire l'intero ammontare della produzione granaria seguendo un criterio di suddivisione rigida e senza discriminazione alcuna, ad ogni abitante spetterebbero 180 chilogrammi annui che corrispondono a circa 500 grammi di grano giornalieri. Sembrerebbe che il problema si possa risolvere da sè dato che una simile cifra verrebbe a consentire una razione di 350 grammi di pane e 150 grammi di pasta al giorno, razione che è senza dubbio sufficiente alle popolazioni della città. Ma in Sicilia la stragrande maggioranza degli abitanti è costituita da contadini i quali fanno un larghissimo consumo di farinacei giungendo, nei periodi di fatiche particolarmente pesanti (mietitura - aratura - semina) a consumare circa 1.800 grammi giornalieri di pane e pasta a persona! E quindi evidente che 7.000.000 di quintali - cifra massima questa e non di certo raggiungibile in regime di ammassi, non possono consentire la completa autosufficienza alimentare dell'isola nel settore cerealicolo. E questo prescindendo dal fatto che il grano prodotto in Sicilia è del tipo duro per circa il 70%, utile quindi alla manifatturazione di pasta ma non a quella del pane per cui occorrono grani teneri di pianura. La quistione quindi si sposta dal piano regionale su quello nazionale, e da problema di produzione diviene problema di distribuzione. Ma è appunto tale tendenza che tutti i problemi siciliani, e questo sovra ogni altro, dimostrano a dilatarsi dagli

angusti confini dell'isola nel più ampio respiro di una economia italiana trascendente ogni sciovinismo particolare, è appunto questa tendenza che ci rende sempre più coscienti della impossibilità che la Sicilia basti a se stessa.

Cap. 2

Abbiamo visto nel precedente capitolo sull'esame del problema granario in generale che nemmeno una produzione annua di 8.000.000 di quintali di frumento varrebbe ad assicurare il pane alla totalità degli abitanti dell'isola, dato il consumo particolarmente elevato che essi fanno dei farinacei in generale. L'osservatorio economico del Banco di Sicilia, che ha seguito il movimento di importazione e di esportazione dell'isola con l'estero durante lunghi anni, concludendo l'esposizione delle statistiche del 1925 faceva rilevare che i tre quinti del traffico in arrivo erano rappresentati da grano, granturco e, in genere, da alimenti ad alto valore nutritivo.

Non siamo purtroppo in grado di poter fornire dati precisi ed esaurienti sulle importazioni di vettovaglie sia dall'estero che dall'Italia continentale in questi ultimi anni, dato che per ovvie ragioni, nessuna o poca fiducia può concedersi alle statistiche, redatte in regime di battaglie del grano e di autarchia. Da informazioni di ottima e attendibile fonte, assunte nell'ambiente commerciale di Palermo e Catania, ci risulta che il traffico di importazione di granaglie è sempre stato notevolmente superiore a quello di esportazione e che una eccedenza negativa può essere approssimativamente

calcolata nella cifra di circa un milione di quintali annui.

Ora ciò è forse aderente alla realtà in tempi normali, allorchè le migliori condizioni favoriscono una produzione massima anche nel campo agricolo; ma bisogna considerare anzitutto: che le vicende belliche del paese hanno spogliato le campagne delle braccia migliori, incidendo sulla qualità e la quantità del prodotto; in secondo luogo: che la mancanza di fertilizzanti, di macchinari agricoli, di carburanti e di mezzi di trasporto ha fatto sì che il totale della produzione, già di per se ridotto, venisse ad essere ulteriormente diminuito anche per la tendenza che l'agricoltura della Sicilia, priva dell'ausilio di moderni sistemi, ha dimostrato a tornare indietro di alcuni secoli col dar luogo al risorgere di economie di feudale memoria. Questo fenomeno dei compartimenti stagni agrari è stato acuito dalla poca intelligente opera di alcuna amministrazioni provinciali le quali con decreti e restrizioni varie sono venute a costituire delle vere e proprie economie autonome . . .

Infine: la campagna dei granai del popolo della scorsa estate, imponendo la consegna del frumento ad un prezzo non solamente non remunerativo, ma addirittura inferiore al costo, ha deciso una gran parte dei coltivatori a mutare il tipo di coltura e, più specialmente a destinare al pascolo quelle terre che prima erano seminate. La produzione quindi dei cereali è notevolmente lontana, nell'isola, da quella cifra di 3.000.000 di quintali da noi precedentemente considerata come indice massimo. Aumenta così la quantità da importare onde non correre il rischio di dover diminuire le razioni già di per sè così esigue.

Difatti nella scorsa campagna granaria furono consegnati agli ammassi (se il nome è ufficialmente cambiato, la sostanza tuttavia permane sempre la stessa) circa 1.500.000 quintali di frumento.

Essi risultarono insufficienti a coprire un terzo dell'annuale fabbisogno. Fu necessario chiedere alle autorità alleate un urgente aiuto ai primi di febbraio del 1945, aiuto che venne rapidamente concesso e che dura tuttora. Peraltro il mercato nero del grano in Sicilia è stato sempre assai fiorente: evidentemente la quantità di grano consegnata non costituiva l'intero ammontare della produzione. Di essa non si può fare un computo rigidamente esatto. Tenendo conto delle ritenute alimentari per famiglia, delle quote di semina e di una molto approssimativa cifra base relativa al grano non consegnato allo Stato (circa il 50 per cento di quello versato) si può calcolare che lo scorso anno deve essersi aggirata sul tre milioni di quintali. Ora è indubbio che, alla luce dell'esperienza dello scorso anno, essendosi ridotti i terreni a coltura granaria e non essendo affatto migliorati i fattori ausiliari della produzione, quest'anno la quota di conferimento ai granai del popolo, sarà forse inferiore alla precedente. E' molto difficile far capire ai contadini siciliani che la coltivazione del grano è oggi più che una questione economica, un dovere nazionale: essi obiettono che è illogico dare allo Stato il frumento a 10 lire al Kg. e comperare poi il pane sul mercato nero a 60 e più lire il Kg. E' probabile che gli agricoltori abbiano quest'anno seminato in previsione esclusivamente del consumo domestico destinando ad altre colture più redditizie o al pascolo i rimanenti terreni. Quelle che, con ogni probabilità, maggiormente soffriranno per una tale situazione, saranno le masse cittadine: gli intellettuali ed i ceti medi borghesi ed operai. Difatti, se oggi in conseguenza dell'aiuto degli Alleati che ha consentito la regolare distribuzione delle razioni base, tutta la enorme quantità di grano sottratto agli ammassi è stata gettata sul mercato nero a prezzi più bassi essendo cessata parte della domanda, domani

quando il quantitativo globale conferito ai granai del popolo apparirà di nuovo insufficiente a garantire l'intero fabbisogno, se da un lato, sempre contando sull'aiuto delle granaglie degli Alleati la domanda sarà pari a quella attuale, dall'altro l'offerta sul mercato nero sarà inferiore perchè nessuno si sarà posto al rischio dell'arresto e della detenzione per guadagnare quanto, senza correre alcun pericolo, realizza con la produzione di latticini.

Si avrà quindi un aumento dei prezzi sul mercato nero, aumento che, come al solito, inciderà sulle classi lavoratrici a reddito fisso: intellettuali ed operai cittadini. Recentemente, nella città di Palermo, una ordinanza prefettizia autorizzava i forni a manufactured and vendere pane extra-tessera. Era un colpo di spugna su tutto quanto la precedente amministrazione aveva invece fatto e, senza dubbio alcuno, il provvedimento era esatto ed oculato.

Difetti il prezzo del pane - che possiamo definire libero - da 100 lire al Kg., tolto ogni rischio relativo al trasporto, alla manifatturazione ed alla vendita, discese sino a lire 50-60 al Kg. Il sollievo per i bilanci impiegatizi ed operai fu senza dubbio notevole e sola obiezione era quella, di carattere morale, relativa alla amnistia che logicamente avrebbe dovuto seguire tale provvedimento in favore di tutto coloro che nell'estate del 1944 furono condannati a gravi pene per evasione ai granai del popolo. Se si legittimava il commercio dei cereali al di fuori del controllo statale, si doveva anche legittimare la fonte di tale commercio perchè le autorità non si trovassero, di fronte ai cittadini, in una situazione moralmente falsa. Ciò non fu fatto o, vogliamo sperare, a ciò non si è pensato. Rimane tuttavia, quale dato incontrovertibile ed inoppugnabile, il felice esito dell'esperimento: svincolando le leggi economiche dalle violentazioni del controllo statale, i prezzi si sono equilibrati su di un indice inferiore del 50 per cento a quello del commercio clandestino: dobbiamo esserè grati alle massime

autorità dell'isola che hanno saputo, nella limitazione di poteri, cui esse sono soggette, dimostrare quanto il fascismo non volle mai capire: che cioè le leggi naturali dell'economia non si possono sconvolgere ad libitum, nè tanto meno, sovvertire. Ma sembra che la lezione non abbia dato i dati che meritava. E' di pochi giorni addietro, infatti, il comunicato con cui, nonostante l'avverso parere espresso dagli esperti, questo anno permarrà invariato il prezzo.

Ora se il prezzo non era remunerativo l'anno scorso, tanto meno lo sarà quest'anno in cui le condizioni climatiche sono state per di più nettamente sfavorevoli. Il grano viene a costare al produttore dalle 12 alle 16 lire al chilogrammo. Avremo nuovamente bisogno dell'aiuto alleato, non solo, ma essendo minima la quantità esistente sul mercato nero, assisteremo ad un aumento di prezzo del pane libero e, forse ad un peggioramento della qualità di quello pesserato, inducendosi magnai e fornai a miscele abusive e di qualità pessima. Ci si potrà obiettare che la critica è facile, il difficile è creare qualcosa di costruttivo e di reale: ciò è vero! Ma è altrettanto vero che non era difficile intuire la situazione che più sopra abbiamo prospettato e porvi un adeguato rimedio. E il rimedio avrebbe potuto essere duplice: 1) limitare la consegna del frumento ad una quota minima, da fissare in un quantitativo per ettaro sulla base del grano destinato alle semine e di cui il computo esiste presso le federazioni agrarie provinciali. Tale ammasso avrebbe dovuto consentire allo Stato un minimum da assicurare a tutte le categorie di cittadini retribuiti con reddito fisso - è innegabilmente ingiusto che il commerciante che oggi introita da 20 a 50 volte più che nell'anteguerra debba spendere in pane la stessa cifra dell'impiegato il cui stipendio è aumentato sì e no del doppio;

2) abolire per le categorie non a reddito fisso ogni tesseramento. Naturalmente tale provvedimento avrebbe dovuto avvenire nel marzo scorso onde consentire all'agricoltore la possibilità delle semine marzoline che la prospettiva dell'utile gli avrebbe senz'altro consigliato. Ciò era logico. Ma, forse, la logica non è di questi tempi.

Cap. 3

Nel precedente capitolo concludevamo osservando che il Governo avrebbe dovuto recedere dall'intransigenza in materia di ammassi granari e, tranne qualche necessaria limitazione imposta dall'opportunità di assicurare ad un prezzo conveniente il pane alle classi a reddito fisso, abbandonare il mercato cerealicolo alle leggi naturali del libero scambio. E citavamo, a convalidare la nostra tesi, l'esito felice di un esperimento recentemente tentato dalle autorità governative di Palermo.

Ci sembra opportuno oggi ritornare sull'argomento onde fornire quegli schiarimenti che la delicatezza del problema in esame impone necessariamente.

I punti della nostra tesi erano due:

1) abolire ogni tesseramento per le categorie non a reddito fisso;

2) limitare la consegna obbligatoria del frumento ad una quota percentuale per ettaro da destinare alla panificazione ed alla pastificazione ad esclusivo beneficio delle classi impiegatizie ed operaie retribuite con reddito fisso. Non ci nascondiamo, peraltro, le difficoltà di ordine statistico e catalogico che l'accerta-

mento di appartenenza o meno all'una o all'altra categoria produrrebbe, ma riteniamo altresì che sarebbe già un notevole successo il poter ridurre di almeno il 50 per cento (nel peggiore dei casi) il numero degli individui muniti di tessere per cereali. E le spese necessariamente inerenti ad un censimento del genere verrebbero ad essere largamente ricompensate dal risparmio di lavoro che deriverebbe dalla riduzione di metà del medesimo. Ma come determinare l'appartenenza alla categoria dei redditi fissi? Fermo restando il principio che i conviventi a carico debbono beneficiare delle facilitazioni dei capi famiglia rientranti nella categoria, in prima linea verrebbero agli impiegati dello Stato per i quali, fra l'altro, l'accertamento è molto facile; in secondo luogo gli impiegati parastatali e dipendenti comunque da enti pubblici; in terzo luogo gli impiegati privati sia di aziende che di persone; e da ultimo gli operai dipendenti da industrie che impieghino più di almeno cinquanta individui. Tale sistema, avvertiamo subito, non deve però essere considerato altrimenti che come una proposta e non già come un postulato definito da accettare in toto. Esso dovrebbe fornire una base su cui discutere per ampliare e, se del caso, restringere, i criteri di pertinenza alla categoria.

Rimarrebbero così esclusi, nelle città, i liberi professionisti, gli artigiani lavoranti in proprio e i commercianti; nelle campagne tutti i coltivatori diretti e indiretti e tutta quell'enorme massa di braccianti agricoli il cui compenso è tradizionalmente regolato in natura e per cui la tessera del pane rappresenta un inutile "surplus". In definitiva, per fissare un criterio di massima più generale e più validamente accettabile, potremmo dire che:

si considerino appartenenti alla categoria dei lavoratori retribuiti a reddito fisso tutti coloro ~~che~~ la cui retribuzione non è che in maniera minima soggetta alle oscillazioni del mercato ed il cui rapporto di lavoro è soggetto a facile accertamento delle autorità amministrative (controllo che è evidente per quanto riguarda gli impiegati dello Stato o comunque di enti pubblici ed è possibile attraverso gli organi sindacali per gli operai e gli impiegati privati). La vera, grande esclusione sarebbe quindi per coloro che vivono sulla terra sia come mezzadri, affittuari che braccianti ed anche come proprietari. E' risaputo infatti che nelle campagne siciliane esiste l'uso da millenni di pagare i lavoratori agricoli parte in denaro e parte in natura. Poniamo l'esempio del mietitore: durante la scorsa estate il mietitore che poi durante l'anno è bracciante e come tale retribuito all'incirca in eguale misura, pretendeva ed otteneva, nel circondario delle Madonie, circa 300 lire giornaliere, 1 Kg. e 400 di pane, 400 gr. di pasta ed un litro di vino. Nè si potrebbe obiettare che tali pretese avvenissero solo durante la mietitura, lavoro notoriamente classificato come pesantissimo in quanto essi si rinnovarono per la vendemmia, la raccolta delle ulive, il taglio dei baschi, la raccolta dei frutti stagionati (ossia per un periodo di tempo che corrisponde all'intero anno lavorativo agricolo). Negli intervalli fra queste punte di fatica, gli stessi braccianti erano utilizzati nei fondi come mano d'opera per le semine, le cernite, le potature ed i normali lavori di stagione venendo sempre retribuiti, seppure in misura leggermente inferiore, con lo stesso sistema. Ci si potrebbe obiettare che il bracciante mangia sì in abbondanza, ma che la sua famiglia è invece costretta a servirsi della tessera. Ciò è vero, ma solo in parte in quanto è uso siciliano che tutti gli appartenenti alla famiglia del lavoratore seguano questo allo stesso lavoro venendo re-

tribuiti nella stessa misura. Rimarrebbe il problema dei bambini. Ora o questi sono molto piccoli, ed allora per essi non v'è problema di tessera, o sono già grandicelli, nel qual caso anche ad essi spetta (ove lavorino, un compenso in natura quantitativamente inferiore, però, per ovvie ragioni, a quello del capo famiglia. Da quanto sopra esposto sorge logico un interrogativo. Come può il conduttore del fondo armonizzare la necessità che egli ha di eseguire i lavori agricoli con l'obbligo impostogli dallo Stato di consegnare tutto il frumento prodotto? A questa domanda vorremmo rispondessero tutti coloro che si sono fatti e si fanno sostenitori della politica degli ammassi totali. Il bracciante agricolo non presta la sua opera se non gli si assicura una retribuzione in alimenti nella misura di cui sopra con piccole oscillazioni in più o in meno a seconda della maggiore o minore pesantezza del lavoro. Lo Stato concede al conduttore del fondo ed ai suoi familiari, in genere al proprietario ed a tutti coloro che possono considerarsi come stabilmente viventi sul fondo, una irrisoria ritenuta per usi domestici nella misura di 150 Kg. annui a persona. Tale quantità, già di per se insufficiente per l'alimentazione individuale è "a fortiori" insufficiente a consentire al conduttore l'uso di mano d'opera supplementare, la quale peraltro è indispensabile per l'esecuzione dei lavori agricoli. Gradiremmo sapere da coloro che propugnano la massima rigidità del regime degli ammassi quale condotta consiglierebbe essi al conduttore del fondo la cui situazione abbiamo or ora prospettata. La verità è che il conduttore posto nell'alternativa di perdere il raccolto o, quanto meno, diminuire fortemente la potenzialità produttiva del fondo, e correre il rischio dell'evasione alla legge, ma nel contempo salvare la produzione assicurando, sia pure "extra suam voluntatem", il cibo ad una enorme massa di lavoratori, preferisce la seconda solu-

zione che è anche più naturale e quindi più logica. Nè si può obiettare che il dilemma da noi posto sia volutamente e rigidamente categorico. Le premesse che più sopra abbiamo esaminare corrispondono alla realtà dei fatti; la conclusione è logica. Ora resta da vedere, e qui il problema economico interferisce con quello morale, se è più un dovere sociale e nazionale il produrre quanto più grano è possibile, oppure, per non violare la legge che fra l'altro è di esclusiva responsabilità fascista, mandare in mañora la produzione. Il proprietario o, comunque, il conduttore di un fondo dovrebbe per non mettere in urto la propria coscienza con la legge, seminare la maggiore quantità possibile di frumento e rinunciare poi alla mietitura (per pagare i braccianti dovrebbe ^{infatti} ~~potrebbe~~ commettere una necessaria evasione ai gli ammassi).

Quale sia il limite di convenienza di un tale comportamento è facilmente intuibile. Ne deriva che il conduttore rinuncia alla coltura estensiva del grano che gli impone spese esorbitanti e rischi gravissimi restringendola al minimo necessario per i consumi familiari e, in genere pertinenti al fondo, destinando le rimanenti terre ad altre coltivazioni e, più spesso, al pascolo. Sarebbe ingenuo peraltro voler sostenere che il problema morale sia così determinante in tema di colture agrarie. Vi è anche un problema economico la cui gravità sfugge sovente all'osservatore superficiale ed incompetente. Si dimentica spesso che i costi di produzione sono enormemente aumentati anche nel campo dell'agricoltura. Le spese vive in denaro della mano d'opera, il ricambio o l'acquisto "ex novo" dei macchinari, il prezzo circa venti volte anteriore a quello anteguerra dei concimi artificiali, le variazioni atmosferiche, incidono notevolmente sui prezzi di costo. Dicevamo in un nostro precedente esame del problema, che il costo vivo del grano si aggira in Sicilia tra le 12 e le 16 lire per Kg. Non vi è quindi per il produttore margine alcuno di u-

tile ove esso sia costretto a consegnare all'ammasso il prodotto con la remunerazione di L. 10 per Kg. Vi è anzi perdita netta. Ed è questa perdita che condusse lo scorso anno i coltivatori siciliani a sottrarre il frumento ai granai del popolo onde rifarsi del disavanzo, vendendo sul mercato nero. Quale sia il vantaggio invece del regime di libero scambio è stato dimostrato dall'esperimento di Palermo a cui il nostro precedente articolo. Riteniamo fermamente quindi che, ove si aderisse alle nostre proposte, quella parte di grano prodotto destinato al mercato libero troverebbe il suo giusto prezzo in un indice misurato dal rapporto tra offerta e domanda, indice che sulla scorta delle recenti esperienze si può calcolare sulla base di circa lire 35-40 al Kg. Solo allora si potrebbe parlare di dovere nazionale e sociale nella coltivazione del grano in quanto non si lederebbero gli interessi individuali dei produttori, anzi li si contempererebbe con le necessità collettive: è risaputo d'altronde che la somma degli interessi dei singoli crea un interesse collettivo.

Resta da esaminare le particolarità di una tecnica realizzazione del secondo punto. Ciò è relativamente facile. Una volta stabilito il numero esatto degli individui da sottoporre a tesseramento si può calcolare una razione base che sia sufficiente a garantire le minime condizioni di vita in 300 gr. di pane e 100 gr. di pasta (avvertiamo che anche in questo caso e negli altri che seguono le cifre hanno un puro valore indicativo e non definitivo; il computo esatto di esse potrebbe essere invece, domani, oggetto di ponderato studio da parte degli organi tecnici a ciò competenti). Sappiamo, sulla base delle statistiche del 1938, che la superficie effettivamente coltivata a grano in Sicilia oscilla intorno agli 800.000 ettari e che

la produzione globale fu, nello stesso anno, di circa 8.000.000 di quintali con una resa media per ettaro di circa 10 quintali. Occorrerebbero, quindi, per i bisogni del tesseramento, circa 3 milioni di quintali, calcolando in 2.000.000 approssimativamente - cifra senza discussioni superiore di molto alla realtà - il numero delle persone da sottoporre a tesseramento. Essi possono essere ottenuti imbandendo su ogni ettaro di superficie coltivata a frumento la consegna di 3 quintali allo Stato (tale cifra potrà variare a seconda della qualità dei terreni, accertabile per altro dalle autorità attraverso gli ispettorati agrari ma la media potrebbe rimanere invariata in forza della legge delle compensazioni). Il prezzo potrebbe essere fissato in una cifra leggermente superiore alla media dei costi, per esempio in 13 lire al Kg. Così il pane potrebbe essere garantito alle categorie a reddito fisso ad un prezzo approssimativo di lire 25 al Kg. Ora vediamo quale sia il limite di convenienza per lo stesse categorie in esame (per le altre i cui redditi seguono le oscillazioni dei mercati non esiste problema nè di convenienza nè di equilibrio).

Oggi un operaio con famiglia a carico composta di quattro individui ha bisogno di 400 gr. di pane giornalieri a persona. Lo Stato gli ne dà 200 al prezzo di L. 20 al Kg. Il mercato nero cui è costretto a ricorrere gli ne fornisce altri 200 al prezzo di lire 100 al Kg. In tutto l'operaio spende in solo pane ogni giorno 120 lire. A Palermo invece, in regime di esperimento di libero mercato, ferma restando ed invariata la spesa relativa al pane tesserato quello destinato all'acquisto sul mercato libero è diminuito (cessato ogni rischio per i venditori) a lire 60 circa. In complesso sono 80 lire con un risparmio di lire 40 nette. Vediamo ora quale sarebbe il risparmio qualora si adottasse il nostro sistema. Teniamo sempre presente una famiglia tipo composta di cinque persone. Sulla base di Lire 25 al Kg. (pane tesserato) la razione giornaliera di gr. 300 verrebbe a costare lire

37,50. Altri 100 grammi a persona potrebbero essere acquistati sul mercato libero ad un prezzo che in nessun caso potrebbe essere superiore a 60 lire al Kg. In tutto la spesa sarebbe di circa lire 67,50 (forse anche meno) ed il risparmio di lire 52,50. E' evidente, sono le cifre che parlano chiaro, che vi è un notevole limite di convenienza; non solo, ma si potrebbe, dalle autorità governative, invocare ben a diritto il dovere sociale di coltivare frumento. Non vogliamo arrischiare giudizi affrettati nè tanto meno intendiamo imitare coloro che dichiarano di parlare in nome del popolo ma conosciamo la generosità d'animo e l'intelligenza del contadino siciliano. Come già in altre occasioni, come sempre, il contadino siciliano che vedrà riconosciuti i suoi diritti ad una onesta restituzione delle sue fatiche saprà quali sono i suoi doveri verso lo Stato e seguirà la via diritta.

RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVA ALLA
TRASFORMAZIONE E COSTITUZIONE DELLA PICCOLA
PROPRIETA' =

=====

Un fenomeno che può sembrare strano a chi ricordi lo sviluppo che ebbe il trasferimento volontario di terre ai contadini dopo la guerra del 1914, è la stasi attuale del mercato fondiario. - Può darsi che vi influisca la perdurante preoccupazione, nei possibili venditori, di un ulteriore svilimento della moneta, ma una certa riduzione dei valori fondiari, nel primo semestre 1946, rispetto a quelli riscontrati negli anni immediatamente precedenti, fa presumere che, più della mancanza di offerte, importi la difficoltà di adeguarsi ad esse della domanda d'acquisto.

Sono infatti di comune conoscenza casi pratici di proprietari, specialmente grandi proprietari, che sarebbero disposti a vendere parte delle loro terre, ma che, da un canto non intendono spezzettarle per renderne accessibile l'acquisto a diretti coltivatori; dall'altro, non trovano di loro interesse, accettare pagamenti rateali del prezzo, con una moneta di cui è ignoto il valore futuro.

Nei riguardi dei possibili compratori, non è da escludere che la riduzione della domanda, oltre che degli altri prezzi di vendita non più in proporzione col reddito, risenta della insicurezza attuale dei diritti di proprietà e dell'attesa di una eventuale attribuzione gratuita delle terre ai contadini che potrebbero acquistarle.

Questa situazione sulla quale influiscono, insieme, cause economiche e psicologiche, minaccia di persistere, aggravando uno stato di scontentezza sociale che troverebbe invece opportuno rimedio in una ripresa del mercato fondiario, capace di facilitare la soddisfazione di quel desiderio di possesso della terra, che è a base di ogni sforzo e di ogni aspirazione del contadino.

D'altra parte, mentre si profilano e si dibattono soluzioni della questione sociale, che arrivano fino alla acquisizione e distribuzione coattiva della terra, mentre la crescente pressione del bracciantato rurale, mal contenuta nei binari dell'apposita legislazione, minaccia, con l'occupazione delle terre, di aumentare l'insicurezza di diritti e di pregiudicare le sorti medesime della produzione agricola, sembra più che utile, doveroso, servirsi di quel mezzo che è più facilmente approntabile e cioè di promuovere la ripresa e possibilmente affrettare il moto spontaneo di frazionamento e di trapasso della terra a chi lavora.

Sembra che tale ripresa di trasferimenti volontari debba potersi verificare, sol che si assicuri agli attuali proprietari, la possibilità di vendere alle condizioni di mercato, senza vincoli di ratizzazione del prezzo e senza rischi di mancato pagamento, e si venga incontro ai coltivatori per fornire ad essi il credito e le agevolazioni necessarie per il pagamento rateale del prezzo.

o o o

A considerare, nelle grandi linee, le condizioni del mercato, si può presumere che non manchino lotti di terreni direttamente acquistabili dai contadini, perchè di ampiezza non grande e di facile divisibilità e che la difficoltà della vendita dipenda dalla mancanza, nel contadino, di capitale disponibile per l'immediata corresponsione del prezzo.

Questo ostacolo potrebbe essere rimosso con un perfezionamento delle norme sul credito agrario, che già prevedono la concessione di mutui di favore per l'acquisto di terre a scopo di colonizzazione. - Si potrebbe cioè, rendere più efficace la facilitazione di credito, accordando un corso statale negli interessi dei mutui, più adeguato alle necessità contingenti, in modo da offrire, insieme, ai venditori, la possibilità dell'immediata riscossione del prezzo, agli istituti finanziatori la maggiore garanzia derivante dal più alto concorso statale ed agli acquirenti il beneficio di un acquisto a prezzo minorato da un sensibile aiuto finanziario statale.

./.

E' però presumibile che le maggiori e più frequenti difficoltà all'acquisto di terra da parte di contadini, dipendano dall'ampiezza delle tenute poste in vendita e dalla difficoltà di quotizzarle razionalmente, senza immissioni di nuovi capitali.

E siccome non è da attendersi che, specie nel presente periodo d'incertezza politica, i proprietari disposti ad alienare si assumano la cura ed i pesi di una ripartizione di terreni da vendere, sorge ovvia la convenienza di una funzione intermediaria che consenta, da un lato, di definire rapidamente i rapporti di compravendita con i proprietari venditori, dall'altro, di provvedere a quelle trasformazioni e lottizzazioni che sono necessarie per dare ai contadini, non un qualsiasi pezzo di terra, ma un'azienda sufficientemente attrezzata, che ne ripaghi a sufficienza lo sforzo di lavoro e non diminuisca, a danno della collettività, l'efficienza produttiva del fondo.

A queste essenziali direttive è orientato lo schema di provvedimento che si propone.

o ° o

L'Art. 1 e 2 prevedono, appunto, la prima delle ipotesi considerate: e cioè la possibilità di diretto acquisto dei fondi, già adeguati per prezzo, per estensione ed attrezzatura produttiva, alle esigenze di acquisto dei diretti coltivatori.

L'Art. 1 prevede, anzitutto, la sostituzione della tassa fissa di registro e di trascrizione alla tassa proporzionale prevista dalle leggi in vigore per i trasferimenti immobiliari e, questa agevolazione tributaria contiene in limiti ben definiti, allo scopo di escludere la possibilità di acquisti a scopo speculativo e sproporzionati alla capacità lavorativa familiare dell'acquirente.

Inoltre, limita al periodo di soli due anni la possibilità di godere dell'agevolazione, sia per contenere in più stretti confini di tempo il sacrificio per la Finanza, sia specialmente, per spingere ad affrettare la compra-vendita, com'è richiesto dal-

./.

la necessità di intervenire sollecitamente nella presente situazione.

L'Art. 2 richiama le norme che già sussistono per la concessione del credito necessario all'acquisto e solo eleva il contributo dello Stato, adottando il modo di calcolazione, con riferimento al capitale mutuato e non agli interessi, che è stato accolto dal recente decreto 22 giugno 1946 n. 33.

L'Art. 3 disciplina l'ipotesi che l'acquirente, invece che persona singola, sia una cooperativa di lavoratori, considerando tanto il caso che la cooperativa sorga con carattere permanente per la conduzione continuativa del fondo acquistato, quanto il caso che essa sorga come mezzo pratico di procedere all'acquisto di un fondo di notevole entità, per attrezzarlo e successivamente suddividerlo fra i soci.

Non vi sarebbe ragione per negare a queste cooperative le stesse agevolanze che lo schema propone per la vendita ai singoli agricoltori e perciò l'Art. 3 dichiara applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, avendo cura di affermare, anche in questo caso, la regola che il fondo acquistato non deve superare la capacità di lavoro degli acquirenti e delle loro famiglie.

L'Art. 4 ha riguardo all'eventualità di fondi che, per la loro ampiezza e la non facile divisibilità, non possono formare oggetto, di diretta trattativa di acquisto fra proprietari venditori e contadini acquirenti.- Attribuisce perciò al Ministero dell'Agricoltura, di concerto col Ministero del Tesoro, la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi tra istituti assicuratori e di credito o, in genere, di valersi di enti idonei, i quali provvedano all'acquisto, alla ripartizione e vendita dei terreni a diretti coltivatori, nonchè, dove occorra, alla trasformazione fondiaria dei terreni da ripartire.

Per facilitare a questi enti la provvista dei mezzi finanziari occorrenti allo sviluppo della propria attività, si prevede possibile l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato, ciò che trova un precedente legislativo nelle disposizioni in vigore per la bonifica (Art. 81 del D.L. 13 febbraio 1933, n. 215).

Naturalmente occorre assicurarsi che la richiesta attività di intermediazione, si svolga senza scopi speculativi e perciò si è riservato al Ministero dell'Agricoltura di prefissare le condizioni a cui gli enti dovranno attenersi per godere dei benefici di legge, nonchè di stabilire le modalità con le quali sarà esercitato il necessario controllo statale.- Tali condizioni e modalità, mal precisabili aprioristicamente, potranno essere diverse da caso a caso, specialmente in relazione alla diversa provenienza del capitale degli enti, e la determinazione di esse andrà preceduta da preventive intese con gli interessati, per essere in tutto adeguata alle esigenze di fatto.

Si ha motivo di ritenere che istituti di credito fondiario e specialmente istituti assicuratori, i quali hanno possibilità di investire in proprietà agricole parte delle loro risorse, a norma del Decreto Legislativo 29 aprile 1923, abbiano interesse ad esercitare questa funzione di intermediazione, non fosse altro che per garantirsi, con un temporaneo investimento, contro i rischi di ulteriori riduzioni della capacità di acquisto delle loro disponibilità monetarie.

In luogo, od accanto a simili speciali organismi finanziari, che dovrebbero essere naturalmente controllati dallo Stato, si potrebbe contare sugli enti di colonizzazione esistenti o in corso di costituzione, come eventualmente sugli stessi consorzi di bonifica che, analogamente a quanto è stabilito da alcune leggi straniere di colonizzazione, potrebbero assumersi il compito di stimolare i proprietari consorziati a vendite parziali o a forme di concessione delle terre, capaci di avviare il coltore ad un parziale acquisto dopo effettuate le trasformazioni, specialmente arboree, del fondo.

Calcolando tutti i sussidi, concorsi e crediti di favore che le leggi attuali prevedono in materia di miglioria fondiaria e contando sulla esenzione d'imposta, prevista dall'Art. 5 dello schema, non dovrebbe mancare la possibilità di dare vantaggi effettivi al compratore, senza esporre a perdite l'intermediario.

Ad ogni modo, si è prevista (Art. 8 lett. A) la concessione da parte dello Stato di un fondo di avviamento il quale dovrebbe costituire una riserva

per quelle perdite che potrebbero derivare da una rivalutazione monetaria, o, più generalmente, da un mutamento delle condizioni di mercato, durante il periodo dalla compera alla rivendita dei terreni.

E se, come è da augurarsi, perdite non ci fossero, potrebbe il fondo servire a tenere il prezzo di vendita al di sotto del costo d'acquisto e di trasformazione, accordando alle classi contadine quell'aiuto statale che non potrebbe essere concesso, in forma diretta e manifesta, senza influire sul mercato e tradursi in sostanza, in un maggior prezzo a beneficio dei venditori.

L'Art. 6, autorizzando lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza e di assistenza pubblica a vendere, a trattativa privata, tanto ai lavoratori che agli enti intermediati, i fondi rustici di loro proprietà, apre altre prospettive alla formazione della proprietà contadina. - Data l'importanza notevole che ha nel nostro Paese la proprietà degli enti pubblici (se ne calcola il reddito al 7% del totale reddito imponibile) non dovrebbe essere difficile che una parte di essa confluisse in quella massa di terra disponibile, che lo schema di decreto vorrebbe destinare in proprietà di diretti coltivatori.

Lo stesso Art. 6 prevede che, a cura dei competenti Ministri, sia proceduto alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da vendere per lo scopo anzidetto, e sia resa obbligatoria la vendita da parte degli enti locali e di beneficenza di quella parte dei loro beni rustici che risultino malamente gestiti ed appaiano suscettibili, con una migliore conduzione, di notevoli incrementi di reddito.

Chi non ignora come i beni degli enti pubblici siano, talvolta, oggetto di deplorable amministrazione, riconoscerà che la norma proposta associa allo scopo del trasferimento della terra ai coltivatori, anche quello di migliorare l'utilizzazione della terra nell'interesse generale.

L'Art. 7 ha riguardo a quelle norme delle leggi generali e speciali di bonifica, che comminano la sanzione dell'esproprio a carico dei proprietari che non curino la prescritta trasformazione degli ordinamenti produttivi, e, investendo della facoltà di esproprio i consorzi ed enti intermediari, in sostanza agevola l'applicabilità della sanzione, mentre concorre ad accrescere le disponibilità di terra da distribuire.

L'Art. 8 estende, com'è ovvio, ai diretti coltivatori che acquistano la terra dagli enti intermediari, gli stessi vantaggi ammessi nel caso di diretto acquisto dal proprietario venditore.

L'aumento della piccola proprietà contadina, risponde certo alle esigenze del momento politico, in quanto si presenta come mezzo di pacificazione e di stabilità sociale.- Non si può tuttavia trascurare, dal punto di vista strettamente economico e produttivo, che tale piccola proprietà si trova, di regola, in condizioni da non potersi giovare di quei processi di industrializzazione agricola, a cui per tanta parte si lega il progresso tecnico e la riduzione del costo dei prodotti.

Nell'atto perciò, in cui si facilita la lottizzazione della terra e il trasferimento di essa ai diretti coltivatori, non si può mancare di promuovere anche quelle forme di organizzazione delle piccole aziende, che le pongano in grado di utilizzare metodi ed istrumenti più progrediti di produzione.- Perciò l'Art. 9, riattaccandosi a norme che sono già nelle leggi di bonifica (Art. 44 terzo comma del D.L. 13 febbraio 1933 n. 215) prevede la concessione dei sussidi statali per l'acquisto di macchine o di attrezzi che i contadini, a cui sia stata trasferita la terra, si propongano di esercitare in comune, organizzandosi in cooperative o in altre associazioni di consimile natura.

In tal modo, non tanto si pensa di migliorare l'attrezzatura dei fondi, alleviandone il peso finanziario per gli interessati quanto di spronarli a quelle forme associative che solo possono correggere i difetti della piccola proprietà dal punto di vista meramente produttivo.

L'Art. 10 considera l'ipotesi che i terreni da trasferire si trovino soggetti a diritti di garanzia o di godimento la cui permanenza non si concilia con la pronta disponibilità della terra da parte del lavoratore, assegnatario del fondo.- Prevede perciò, la conversione di tali diritti sul prezzo e la risoluzione degli affitti, con la scadenza dell'annata agraria in corso al tempo della vendita.

Poichè tutte le disposizioni del decreto, si propongono non solo di concorrere ad attenuare le agitazioni del momento presente, ma anche di costituire una proprietà coltivatrice, per quanto possibile duratura, è occorso di prevedere con l'Art. 11, la deca-

denza dei benefici di legge, qualora il fondo acquistato sia volontariamente alienato prima di un decennio.- La stessa decadenza è prevista, al fine di evitare possibili deviazioni dagli scopi della legge, qualora l'acquirente cessi, per causa a lui imputabile, dalla coltivazione diretta del fondo.- Così pure è parso necessario comminare la decadenza, oltre alle sanzioni penali del caso, nell'ipotesi più grave che l'acquirente, con raggiri o false documentazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti, abbia trattato in inganno l'ufficio statale competente ad attestare la sussistenza dei requisiti stessi.

L'Art. 12 contiene le assegnazioni finanziarie occorrenti all'applicazione della legge.

Particolare rilievo merita l'Art. 13, il quale si propone di creare una contropinta alle resistenze ideologiche che normalmente trattengono il proprietario terriero dal porre in vendita le sue terre.

La assicurata possibilità di non calcolare, agli effetti di eventuali limitazioni, di superficie o di reddito, della proprietà fondiaria, una quantità di terra uguale a quella venduta o concessa in enfiteusi a diretti coltivatori, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dovrebbe costituire uno stimolo a vendere, specie per coloro che, data l'estensione dei loro possessi, più hanno motivo di temere disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria.

E poichè la prevista esenzione, riguarda soltanto i terreni venduti nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto, dovrebbe derivarne anche una spinta a vendere con quella sollecitudine, che risponde alle esigenze del periodo presente.

L'Art. 14 non ha, con le norme rimanenti del decreto, una connessione sostanziale, perchè non si riferisce alla vendita, ma all'affitto di terreni.- In quanto, però, tende a favorire l'azione delle cooperative agricole, riducendo gli oneri delle tasse di registro sui contratti di affitto e della ricchezza mobile sui redditi agrari da esse conseguiti nei primi anni di gestione, rientra nel generale proposito di ottenere un migliore assetto sociale sia favorendo l'attività associata degli operai agricoli, sia elevandone la funzione nella conduzione dell'azienda agraria.

= 9 =

o ° o

Per questo suo essenziale intendimento, il decreto che si propone, realizza bensì uno scopo contingente, qual'è quello di sopire o di attenuare le agitazioni agricole del periodo presente, ma è soprattutto indirizzato verso quel riconoscimento della cresciuta importanza del fattore lavoro nella produzione, che è il portato della odierna evoluzione sociale.

--oOo--

TRASFORMAZIONE AGRARIA E COSTITUZIONE
DELLA PICCOLA PROPRIETA'

= = =

Art. 1

Le vendite e le costituzioni di enfiteusi, di fondi rustici, che si effettueranno nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soggette soltanto alle tasse fisse di registro e di trascrizione, se si verificano le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o enfiteuta sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi non superi la capacità lavorativa del compratore o enfiteuta e della sua famiglia;

d) che il compratore o enfiteuta non abbia, nel biennio precedente all'atto, venduto altri fondi rustici.

L'esistenza delle suindicate condizioni viene attestata dall'Ispettorato Compartimentale per l'agricoltura competente per territorio.

Art. 2

Nel caso di vendita previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'Art. 3 n. 1 della legge 5 luglio 1928 n. 1760.

Lo Stato potrà concorrere nell'ammortamento dei mutui con un'aliquota annua, costante di L. 2,50

./.

ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato, per un periodo di trenta anni, indipendentemente dalla durata del mutuo convenuto.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli precedenti, si applicano anche alle vendite di fondi rustici se il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, sia che la cooperativa si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione tra i soci.

Si applicano pure all'acquisto da parte dei soci, in seguito alla divisione.

Perchè l'acquirente possa fruire delle disposizioni del presente decreto, il fondo acquistato non può superare la capacità lavorativa dei soci della cooperativa e delle loro famiglie.

Art. 4

E' data facoltà al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto col Ministero del Tesoro, di promuovere la costituzione di consorzi tra istituti assicurativi e di credito o, in genere, di valersi di enti idonei, i quali provvedano coi benefici previsti dalla presente legge all'acquisto, alla ripartizione e vendita di terreni a diretti coltivatori o loro cooperative, nonchè, dove occorra, alle opere necessarie per la lottizzazione e la eventuale trasformazione dei terreni da ripartire.

Ai detti enti e consorzi può essere consentita, con provvedimento del Ministero del Tesoro, l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato.

Il Ministero dell'Agricoltura stabilirà le condizioni per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge ai Consorzi ed agli enti indicati nel comma primo del presente articolo, nonchè le modalità di controllo della loro azione.

Art. 5

Gli atti costitutivi, i contratti ed in generale tutti gli atti compiuti, per il conseguimento dei fini del presente decreto, dai Consorzi od enti previsti dall'Art. 4 sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 6

Lo Stato, le Province, i Comuni e gli enti di beneficenza e di assistenza pubblica, sono autorizzati a vendere, a trattativa privata, direttamente alle persone indicate nell'Art. 1 a) o ai Consorzi ed enti di cui all'Art. 4, i fondi rustici di natura patrimoniale, da destinare alla formazione della proprietà coltivatrice.

Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto coi Ministri dell'Interno e del Tesoro, può rendere obbligatoria per gli enti locali e di beneficenza la vendita di quella parte dei loro beni patrimoniali che risultino malamente gestiti ed appaiano suscettibili, con una migliore conduzione, di notevoli incrementi di reddito.

I Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura nel periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, procederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione di proprietà coltivatrici, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo.

Art. 7

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste può autorizzare i Consorzi ed enti di cui all'Art. 4 a procedere alla espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'Art. 42 del D.L. 13 febbraio 1933 n. 215 e l'Art. del T.U. 10 novembre 1905 n. 647 ed altre disposizioni successive.

Art. 8

Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e 6,

si applicano le disposizioni degli Art. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 9

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a concedere sussidi per l'acquisto di macchine o di attrezzi che le persone di cui all'Art. 1 a cui sia stata trasferita la terra, a norma del presente decreto, si propongano di esercitare in comune, organizzandosi in cooperative o in altre associazioni di consimile natura.

La misura del sussidio non può superare il 40% del prezzo d'acquisto.

Il procedimento di concessione del sussidio e le garanzie da richiedere delle macchine e degli attrezzi sussidiati, sono regolati dalle norme delle leggi di bonifica.

Art. 10

I diritti di garanzia o di godimento esistenti sui fondi acquistati con le norme della presente legge sono soddisfatti sul prezzo.

I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di aver vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie, a norma di legge o di contratto.

Art. 11

Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni volontariamente il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente, perde i benefici fiscali previsti dall'art. 1.- Inoltre decade dal diritto al contributo statale nell'ammorta-

mento del mutuo ed è tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituirne l'importo allo Stato il quale rimane obbligato nei confronti dell'Istituto finanziatore.

Nei contratti di vendita a persone di cui all'art. 1 stipulati dagli enti di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, saranno introdotte clausole che prevedano la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente, qualora si verificino le ipotesi del primo comma del presente articolo.

Nella decadenza dei benefici del presente decreto, oltrechè nelle sanzioni penali del caso, incorre pure l'acquirente il quale abbia, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti previsti dall'Art. 1 del presente decreto, tratto in inganno l'ufficio statale, competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi.

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 10 miliardi da servire:

a) per Lire 1 miliardo alla costituzione del fondo di avviamento per i consorzi od enti di cui all'Art. 4, nonchè per gli interventi necessari a facilitare agli enti medesimi l'attività di distribuzione delle terre ai contadini;

b) per L. 2 miliardi all'assegnazione di sussidi di cui all'Art. 9 ;

c) per L. 3.750.000.000, in ragione di 125 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio 1946-47, in aumento del fondo per concorso negli interessi di mutui di miglioramento agrario a termine della legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive.

Art. 13

Nella eventualità di disposizione limitatrici delle proprietà fondiari appartenenti ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di

una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone di cui all'Art. 1 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14

I contratti stipulati per l'affitto a cooperative regolarmente costituite, composte di lavoratori agricoli, sono soggette alle sole tasse fisse di registro ed eventualmente di trascrizione.

I redditi conseguiti dalle cooperative affittuarie sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per il 1° quadriennio e soggetti soltanto al quarto dell'imposta nel secondo quadriennio.